

# CITTA' DI CATANZARO

## STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE

tel. 0961-881387 pec: appalti@certificata.comune.catanzaro.it

## AREA TECNICA

## SETTORE GRANDI OPERE

## SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

# DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE ELENCO IMPRESE QUALIFICATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 1.000.000

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1.1. Oggetto e Finalità

Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento (anche mediante procedure telematiche) dell'Elenco di Imprese per la realizzazione di lavori del Comune di Catanzaro.
Scopo dell'istituzione dell'Elenco di Imprese è:

- dotare l'Amministrazione Comunale di un elenco di qualificati Operatori Economici selezionati in base alle loro potenziali capacità di soddisfare i requisiti di qualità, di solidità economico-finanziaria e di competitività richiesti dal Comune di Catanzaro (di seguito anche Comune);
- adottare criteri di selezione certi e idonei a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Gli Operatori Economici sono iscritti in elenchi distinti per categorie di lavoro. Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata delle categorie istituite nell' Elenco di Imprese.
La formazione e la gestione dell'Elenco è regolamentata dal presente Disciplinare.
Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Elenco, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi cancellati dall'Elenco, qualora siano intervenute le eventualità che determinano il venir meno dei requisiti richiesti da parte di Amministrazione Comunale, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare.

#### 1.2. Definizioni

- **Elenco di Imprese per la realizzazione di lavori**: (di seguito anche **Elenco**) elenchi per categoria di lavori degli Operatori Economici qualificati dal Comune di Catanzaro, ai sensi dell' Avviso pubblico per formazione elenco imprese per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000;
- **Operatore Economico**: candidato, impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, consorzio di cooperative, consorzio stabile, costituiti nelle forme e nei modi descritti nel presente Disciplinare, o in generale soggetto in una delle forme giuridiche previste, che richiede l'iscrizione al suddetto Elenco;
- **Avviso**: Avviso pubblico per formazione elenco imprese per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000;
- **Disciplinare per la formazione di un Elenco di Imprese per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000** (di seguito anche **Disciplinare**): disciplina generale descritta nel presente documento che regolamenta il Sistema di iscrizione nell'Elenco.

#### 1.3. Campo di applicazione

L'Elenco rappresenta per l'Amministrazione Comunale un mero strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato e sarà utilizzato in conformità ai principi di libertà, trasparenza, concorrenza ed economicità e nel pieno rispetto della normativa vigente.

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

**2. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO**

L'Elenco ha una durata di sei mesi ed entra in vigore dalla data indicata sull'avviso di istituzione riferito alla specifica categoria.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi di legge, può :

- prorogare la validità dell'Albo;
- modificare e aggiornare il presente Disciplinare ed i criteri di qualificazione;
- modificare e aggiornare l'elenco delle categorie merceologiche oggetto della qualificazione;
- porre fine in tutto o in parte all'Elenco;

Di quanto sopra detto viene dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente http://www.comunecatanzaro.it e sull'Albo Pretorio.

**3. VALUTAZIONE ED ESITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

Ogni Istanza di Iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.
L'Amministrazione Comunale acquisirà inoltre informazioni mediante verifiche sull'ANAC e presso gli enti preposti al rilascio di certificazioni/documentazioni attestanti i requisiti dichiarati.
Oltre alle verifiche periodiche di permanenza dei requisiti di cui al paragrafo *"4 – AGGIORNAMENTO ELENCO"*, per gli Operatori iscritti, nonché per gli iscrivendi, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di procedere:
**1.** alla verifica presso fonti alternative qualificate delle informazioni riportate nella documentazione prodotta dall'Operatore Economico;
**2.** alla richiesta di integrazione/comprova della documentazione, nella forma ritenuta più idonea, anche via e-mail. Tale integrazione/comprova dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine indicato nella richiesta, pena la decadenza dell'istanza di iscrizione/aggiornamento.
A conclusione dell'iter procedurale di approvazione dell'Istanza di Iscrizione, l'Operatore Economico ritenuto idoneo verrà inserito nell'Elenco.

**4. AGGIORNAMENTO ELENCO**

Per gli Operatori Economici iscritti l'Amministrazione Comunale verificherà la permanenza dei requisiti richiesti anche successivamente all'approvazione dell'Istanza di Iscrizione (di norma contestualmente ad un affidamento).
Sono previsti aggiornamenti e verifiche periodiche, anche a campione, della permanenza dei requisiti generali e specifici ai fini del mantenimento dell'iscrizione, anche in riferimento alle risultanze del monitoraggio di cui al punto *"4.1- Vendor Rating"*.
L'Amministrazione Comunale, completata l'acquisizione della documentazione necessaria, valuterà la permanenza dell'Operatore Economico nell'Elenco e, in caso di esito negativo, ne darà comunicazione all'interessato.

**Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di sospensione/cancellazione.**

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di:

- richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e/o ulteriori documenti, anche se non espressamente indicati nel presente Disciplinare;
- sospendere l'Operatore Economico dall'Elenco, qualora emergano, dalle nuove dichiarazioni/documentazioni presentate, fattispecie che occorre accertare/verificare, procedendo in tal caso ad informare l'Operatore Economico con le modalità previste al paragrafo *"5 – PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO"*.

Analogamente a quanto previsto al paragrafo *"5 – PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO"*, il mancato aggiornamento/integrazione dei documenti richiesti, decorsi i termini assegnati per l'aggiornamento/integrazione (30 giorni ove nella richiesta non sia assegnato un termine diverso), potrà determinare la sospensione dell'iscrizione, nonché la cancellazione dell'iscrizione decorsi gli ulteriori termini previsti e indicati al paragrafo succitato.

**E' inoltre onere dell'Operatore Economico iscritto nell'Elenco comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell'iscrizione.**

L'Operatore Economico dovrà comunicare dette fattispecie **entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno da quando le stesse sono intervenute.**

Nel caso di mancato aggiornamento / perdita / modifica dei requisiti dichiarati e/o nel caso di mancato aggiornamento di dichiarazioni/documentazioni scadute, decorso il predetto termine, si procederà alla immediata sospensione, ed eventualmente alla successiva cancellazione con le modalità indicate al paragrafo *"5 – PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO"*.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si adotterà il provvedimento di sospensione (ed eventuale successiva cancellazione) qualora l'Operatore Economico:

- non adempia all'obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni (qualora siano intervenute variazioni) e dei documenti/certificati (qualora siano intervenute variazioni e/o gli stessi siano scaduti) di cui ai seguenti punti:
  - Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
  - Dichiarazione possesso Requisisti di Ordine Generale;
  - Dichiarazione di controllo e collegamento;
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC;
  - Certificato del casellario giudiziale;
  - Certificato della anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;

**4.1. Vendor Rating**

L'Amministrazione Comunale potrà attivare un sistema di monitoraggio (Vendor Rating – VR) sul comportamento degli Operatori Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati. Delle valutazioni risultanti dal VR si terrà conto nell'ambito delle verifiche periodiche di permanenza in Albo.

## 5. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

### 5.1. Sospensione dell'iscrizione

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico dall'Elenco.
L'iscrizione può essere sospesa qualora siano da verificare:
**a)** la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
**b)** eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
**c)** eventuale perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
**d)** eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
o qualora:
**e)** l'Operatore Economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione nei termini previsti;
**f)** un soggetto precedentemente qualificato subisca e/o comunichi variazioni sensibili in termini di requisiti generali/specifici, relativamente alla sua qualificazione originaria;
**g)** venga a mancare l'aggiornamento periodico della documentazione nei termini previsti dal presente Disciplinare.

In ogni caso, l'iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie di perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni oggetto dell'iscrizione per inadempienze di rilievo.
L'Amministrazione Comunale attribuirà lo stato di "Operatore Economico **Sospeso**", comunicando il relativo provvedimento all'interessato con adeguata motivazione.
Tale comunicazione vale come avviso di avvio del procedimento di cancellazione di cui al successivo paragrafo *"5.2 – Cancellazione dell'iscrizione all'Elenco"* ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Al provvedimento seguirà una fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio.
Il provvedimento comporta, per l'Operatore Economico, il mancato invito alle gare effettuate e l'inammissibilità di eventuali offerte, presentate successivamente alla data del provvedimento di sospensione.
L'Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.
Lo stato di "Operatore Economico Sospeso" non può protrarsi oltre 90 (novanta) giorni prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni: decorsi tali termini l'Amministrazione Comunale deciderà o per la riammissione o per la cancellazione ai sensi del paragrafo *"5.2 – Cancellazione dell'iscrizione all'Elenco"*.

### 5.2. Cancellazione dell'iscrizione all'Elenco

L'Amministrazione Comunale potrà procedere, con decisione debitamente motivata e nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), alla cancellazione degli Operatori Economici per i seguenti casi di:

a) cessazione di attività;
b) richiesta scritta del soggetto;
c) in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
   1. dichiarazioni mendaci;
   2. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
   3. gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori, quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
   4. irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
   5. esecuzione di lavori con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
   6. comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'Operatore Economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i ;
   7. l'Operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione (a mero titolo esemplificativo: operazioni societarie straordinarie; modifiche riguardante l'assetto societario e/o degli amministratori);
   8. mancato aggiornamento periodico della documentazione;
   9. provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

Nei casi di cui ai punti 7. ed 8., decorsi i termini assegnati per i relativi aggiornamenti/integrazioni di cui al paragrafo *"4.- AGGIORNAMENTO ELENCO"*, e decorso un ulteriore termine di 30 giorni, in assenza dell'aggiornamento/integrazione, si procederà con il provvedimento di cancellazione.
Negli altri casi, l'Amministrazione Comunale, a propria discrezione, potrà procedere alla cancellazione anche prima di eventuali provvedimenti interdittivi eventualmente disposti per gli stessi fatti dall'ANAC, ferma restando in ogni caso la

cancellazione o sospensione automatica in presenza di eventuali provvedimenti interdittivi disposti al medesimo titolo dall'Autorità stessa, fino al perdurare degli effetti degli stessi.
Il provvedimento di cancellazione dall'Elenco verrà adottato nel rispetto dei principi del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
L'Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale.
In caso di cancellazione dall'Elenco, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.
In caso di reiterata cancellazione dall'elenco, l'Amministrazione Comunale può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimenti di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

## 6. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'iscrizione dei soggetti nell'Elenco ha durata fino alla scadenza naturale di **sei mesi** a partire dalla data di prima formazione dell'elenco.

## 7. CRITERI/MODALITA' DI INVITO

### 7.1 Criteri generali

Gli Operatori Economici iscritti saranno invitati a partecipare alle gare nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, nonché selezionati in base alle dichiarazioni rese in sede di iscrizione.
Resta ferma la facoltà dell'Ente di interpellare, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale, operatori economici non iscritti all'Elenco, ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali o per lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.
Qualora, per determinate categorie di lavori, nell'Elenco non sia presente alcuna impresa o siano presenti imprese in un numero insufficiente, oppure siano presenti imprese che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio del Comune – di garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto di richiesta, il Comune sarà libero di richiedere offerte ad altre imprese presenti sul mercato locale e nazionale.
Detti operatori, per poter partecipare alla gara, dovranno comunque prima iscriversi regolarmente all'Elenco secondo la procedura descritta ai punti precedenti.
In ogni caso il Comune, per la ricerca del contraente cui affidare l'esecuzione di lavori, potrà avvalersi di ogni strumento messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla Normativa vigente.

### 7.1 Selezione delle ditte da invitare e modalità applicazione criteri

La scelta delle ditte da invitare viene operata dal Responsabile del Procedimento. Le modalità operative sono quelle indicate dalla norma e quindi, letteralmente sulla base dell'elenco il Responsabile del Procedimento seleziona il numero delle imprese da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge (i principi di **non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza), tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle** esperienze contrattuali registrate **dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori** e delle **maestranze** e dei **mezzi** a disposizione **dell'impresa congrui rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.**

Applicando i criteri fissati dalla normativa il Responsabile del Procedimento seleziona nell'elenco le ditte in possesso della qualificazione richiesta per i lavori da eseguire. La selezione viene operata automaticamente dall'elenco inserendo il criterio di ricerca – categoria SOA e classifica –.
Selezionate automaticamente le "x" ditte in possesso dei requisiti previsti per i lavori da eseguire, il Responsabile del Procedimento procederà ad invitare le imprese nel numero legale previsto, predeterminando in maniera chiara i criteri di scelta.

**I criteri individuati saranno applicati congiuntamente o disgiuntamente e saranno predeterminati e correlati alla complessità o peculiarità dell'appalto.**

**I soggetti in elenco saranno invitati alle procedure comparative in numero pari ad almeno il minimo previsto dagli art. 57 comma 6, 122 comma 7 e 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 a seconda del tipo di procedura che di volta in volta verrà avviata, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei e secondo il principio generale di rotazione, che si concretizza nel fatto oggettivo di invitare/aggiudicare a imprese di volta in volta diverse, con le precisazioni e i criteri riportati nelle relative e specifiche lettere di invito, nel rispetto dei principi generali e della normativa nel frattempo intervenuta.**

Pertanto dopo aver valutato l'adeguatezza dell'impresa, la sede operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, le maestranze occupate a tempo indeterminato si procederà alla verifica dell'assenza di eventuali esperienze contrattuali negative con la pubblica amministrazione. Infine si procederà ad applicare il criterio della rotazione con l'esclusione delle imprese che avessero in corso di esecuzione un contratto di appalto per lavori di valore superiore ai 50 mila euro.

Si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione in ordine di priorità:

1. **adeguatezza dell'impresa** in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori (da valutare attraverso le categorie e la classifica di iscrizione SOA o alla Camera di commercio, ed inoltre, eventualmente, mediante un più puntuale accertamento della specifica esperienza nella esecuzione di lavori nella categoria prevalente con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di gara), alla proporzione tra importo da affidare e dimensione dell'impresa, nonché in relazione alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle caratteristiche dell'appalto;

2. **sede operativa dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori.** A tal fine il funzionario responsabile che procede alla scelta individua le imprese che hanno la sede legale e/o la sede operativa e/o un'unità locale entro i seguenti chilometri rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (si precisa che l'assenza di un numero sufficiente di imprese da invitare in base alle previsioni normative nell'ambito delle aree di seguito indicate, comporta l'obbligo automatico di ampliare l'ambito territoriale sino al raggiungimento del predetto numero):

| TIPO DI PROCEDURA | KM |
|---|---|
| Lavori in economia di importo fino a euro 50.000,00 | fino al massimo di 30 km |
| Lavori in economia di importo da euro 50.000,00 fino a euro 150.000,00 | fino al massimo di 50 km |
| Lavori in economia di importo da euro 150.000,00 fino a euro 300.000,00 | fino al massimo di 100 km |
| Lavori in economia di importo da euro 300.000,00 fino a euro 500.000,00 | fino al massimo di 180 km |
| Procedura negoziata fino a euro 500.000,00 | fino al massimo di 200 km |

3. **maestranze e mezzi in dotazione dell'operatore economico che siano congrui rispetto ai tempi ed ai contenuti dell'appalto**(si precisa che le imprese dovranno comunque essere adeguate, secondo quanto previsto dal primo criterio, e quindi nello specifico avere anche un numero di maestranze tale da rispettare la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle caratteristiche dell'appalto).

4. **principio di rotazione** dei soggetti da invitare, ove applicabile, che si specifica nei seguenti due criteri:
a. non saranno invitate le imprese che hanno già stipulato un contratto di appalto di lavori con l'Amministrazione di importo superiore ai 50.000,00 euro, fino alla fine di tali lavori;
b. non saranno invitate le imprese che negli ultimi sei mesi sono state invitate dal comune a gare di appalto di importo inferiore ai 50.000,00 euro e, non avendo presentato offerta, non hanno comunicato l'impossibilità a svolgere i relativi lavori.

**8. DISPOSIZIONI FINALI**
Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro.
Il presente Disciplinare regolamenta l'iscrizione e le modalità di affidamento dei lavori relativi all'Elenco di imprese qualificate per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000.
L'istituzione e l'iscrizione nell'Elenco non comportano alcun vincolo o obbligo in capo all'Amministrazione Comunale per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori Economici candidati e/o iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici iscritti o candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori nell'Istanza di Iscrizione.

**IL Responsabile della SUAC**
**Dott. Giuseppe Arnò**

**I DIRIGENTI**

Dirigente Settore Gestione del Territorio **Arch. Carolina Ritrovato**

Dirigente d'Area Tecnica e Settore Grandi Opere **Ing. Giovanni Ciampa**